



Comune di Cattolica Provincia di Rimini



VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 53 DEL 28/09/2020

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020.

L'anno duemilaventi , il giorno ventotto , del mese di Settembre , nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in Prima convocazione.

Alle ore 21:15 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome Nome	Pr.	Cognome Nome	Pr.
GENNARI MARIANO	P	CALBI MAURO	P
POZZOLI SILVIA	P	VENTURINI CLAUDIA	P
GIROMETTI FABRIZIO	P	MONTANARI ALESSANDRO	P
BOLOGNA MAURIZIO	P	BENELLI GASTONE	P
BORESTA MARCO	P	VACCARINI FEDERICO	P
GROSSO SIMONA	P	SECCHI MARCO	P
MARCOLINI FRANCESCO	P	GESSAROLI MASSIMILIANO	P
PRIOLI MAURA	P	CECCHINI MARCO	A
VANNI BRUNO FRANCO	A		

PRESENTI N. 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale dott. Silvia Pozzoli

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale dott- Andrea Volpini .

Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.

I consiglieri Vanni Bruno Franco e Cecchini Marco sono assenti giustificati.

Sono presenti gli assessori: OLIVIERI NICOLETTA, BATTISTEL FAUSTO ANTONINO, FILIPPINI LUCIO, STOPPIONI MARIA LUISA .

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 60 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta in data 01/09/2020 dal Dirigente Settore 01;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 11/09/2020 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 01 RUFER CLAUDIA MARISEL / INFOCERT SPA ;
- b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 11/09/2020 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott.ssa RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A;

Relaziona il Sindaco.

Segue intervento per la relazione tecnica della Dirigente Servizi Finanziari Rufer Claudia Marisel.

Seguono interventi:

- Consigliere Vaccarini Federico, Sindaco Gennari Mariano, Consigliere Montanari Alessandro, Sindaco Gennari Mariano ed infine Consigliere Secchi Marco;

Gli interventi sono riportati integralmente nella registrazione digitale della seduta disponibile nel sito web dell'Amministrazione comunale.

Successivamente con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti e votanti n.15

Astenuti n.0

Votanti n.15

Favorevoli n.10 (M5S)

Contrari n.5 (PD: Montanari Alessandro, Benelli Gastone, Vaccarini Federico, Secchi Marco – CnC: Gessaroli Massimiliano)

D E L I B E R A

- 1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 60

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le deliberazioni n.81 e n.82 del 20/12/2019, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO:

- che l'art. 1, commi 738, della legge n. 160 del 2019, dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

- che l'art. 1, comma 780, della legge n. 160 del 2019, dispone l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI, nonché: l'abrogazione dell'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e dell'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dell'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, oltre alle disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla Legge n.160/2019;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 18/05/2015 sono state approvate le seguenti aliquote IMU per il 2015, valevoli anche per l'anno 2019:

- 1) aliquota ordinaria dell'1,06 per tutti gli immobili ad eccezione di quelli di cui ai successivi punti 2) e 3);
- 2) aliquota agevolata pari allo 0,86 per cento per le abitazioni, e relativa pertinenza C/6, locate con contratto registrato a norma dell'art.2, comma 3, L.431/1998 a soggetti che le utilizzano come abitazione principale ai sensi dell'art.4 del Regolamento comunale IMU;
- 3) aliquota agevolata pari allo 0,99 per cento per le abitazioni, e relativa pertinenza C/6, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado che utilizzano le stesse come abitazione principale ai sensi dell'art.3 del Regolamento comunale IMU;

CONSIDERATO che, per effetto della predetta deliberazione:

- per le abitazioni principali classificate A/1, A/8, A/9, nell'anno 2019 si è applicata l'aliquota dello 0,4% di cui al comma 7 dell'art.13, D.L. 201/2011;
- l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,99 per cento per le abitazioni, e relativa pertinenza C/6, se richiesta, per il 2019 spetta in abbinamento alla riduzione di imponibile di cui all'art.13, comma 3, lettera 0 a), solo alle condizioni ivi previste, altrimenti si applica solo l'aliquota agevolata;
- l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,86, se richiesta, si applica solo nei casi previsti al precedente punto 2). Nel 2019 a tali casi si applica inoltre la riduzione di cui all'art.13, comma 6bis; in altri casi di abitazioni locate a canone concordato la riduzione prevista dal predetto comma 6bis si applica all'aliquota ordinaria di cui al precedente punto 1);

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 22/12/2014 con cui sono state

stabilite le aliquote TASI per il 2015, valevoli anche per l'anno 2019, non è stata prevista l'applicazione della maggiorazione di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle

aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- l'art.106, comma 3-bis del D.L. n.34 del 2020 che, per il solo 2020, prevede che le date di cui al comma 767 della Legge n.160 del 2019 secondo il quale: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.”*, siano rispettivamente modificate in 16 novembre e 31 ottobre;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

CONSIDERATO, pertanto, che il Comune per l'anno 2020 ha piena autonomia di diversificazione delle aliquote d'imposta;

VISTO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad Euro 6.320.000,00, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2020 ad Euro 1.248.851,66;

CONSIDERATO che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU, non trovando applicazione la maggiorazione di cui all'art.1, comma 755, L.160/2019, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,4 per cento;
- 2) aliquota agevolata pari allo 0,86 per cento per le abitazioni, e relativa pertinenza C/6, locate con contratto registrato a norma dell'art.2, comma 3, L.431/1998 a soggetti che le utilizzano come abitazione principale ai sensi dell'art.4 del Regolamento comunale IMU. L'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,86, se richiesta, si applica solo nei casi previsti nel primo capoverso del presente punto. Nel 2020 a tali casi si applica inoltre la riduzione di cui all'art.1, comma 760, L.160/2019; in altri casi di abitazioni locate a canone concordato la riduzione prevista dal predetto comma 760 si applica all'aliquota ordinaria di cui al punto 5);
- 3) aliquota agevolata pari allo 0,99 per cento per le abitazioni, e relativa pertinenza C/6, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado che utilizzano le stesse come abitazione principale ai sensi dell'art.3 del Regolamento comunale IMU. L'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,99 per cento per le abitazioni, e relativa

pertinenza C/6, se richiesta, per il 2020 spetta in abbinamento alla riduzione di imponibile di cui all'art.1, comma 747, lettera c), solo alle condizioni ivi previste, altrimenti si applica solo l'aliquota agevolata;

4) aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, pari allo 0,1 per cento;

5) aliquota ordinaria dell'1,06 per tutti gli immobili ad eccezione di quelli di cui ai

precedenti punti 1), 2), 3), 4);

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 1, Dott.ssa Claudia Rufer, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, Dott.ssa Claudia Rufer, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale IMU;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DELIBERA

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,4 per cento;

2) aliquota agevolata pari allo 0,86 per cento per le abitazioni, e relativa pertinenza C/6, locate con contratto registrato a norma dell'art.2, comma 3, L.431/1998 a soggetti che le utilizzano come abitazione principale ai sensi dell'art.4 del Regolamento comunale IMU. L'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,86, se richiesta, si applica solo nei casi previsti nel primo capoverso del presente punto. Nel 2020 a tali casi si applica inoltre la riduzione di cui all'art.1, comma 760, L.160/2019; in altri casi di abitazioni locate a canone concordato la riduzione prevista dal predetto comma 760 si applica all'aliquota ordinaria di cui al punto 5);

3) aliquota agevolata pari allo 0,99 per cento per le abitazioni, e relativa pertinenza C/6, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado che utilizzano le stesse come abitazione principale ai sensi dell'art.3 del Regolamento comunale IMU. L'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,99 per cento per le abitazioni, e relativa pertinenza C/6, se richiesta, per il 2020 spetta in abbinamento alla riduzione di imponibile di cui all'art.1, comma 747, lettera c), solo alle condizioni ivi previste, altrimenti si applica solo l'aliquota agevolata;

4) aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, pari allo 0,1 per cento;

5) aliquota ordinaria dell'1,06 per tutti gli immobili ad eccezione di quelli di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4);

- B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e dell'art.1, comma 779, L.160/2019, il 1° gennaio 2020.
- C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, dell'art.106, comma 3-bis del D.L. n.34 del 2020 e di quanto precisato dal Dipartimento delle finanze, con la risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 16 novembre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
- D) di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Claudia Rufer, Dirigente del Settore 1.

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
SILVIA POZZOLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREA VOLPINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)